

Codice A1816B

D.D. 14 febbraio 2022, n. 327

P.I. 6764 - CNLT417 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per un attraversamento del torrente Rea con cavo fibra ottica staffato al ponte della S.P. 159 (dal Km 9+490 al Km 9+460) nel Comune di Monchiero (CN) - Richiedente: Open Fiber S.p.A. -



ATTO DD 327/A1816B/2022

DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6764 - CNLT417 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per un attraversamento del torrente Rea con cavo fibra ottica staffato al ponte della S.P. 159 (dal Km 9+490 al Km 9+460) nel Comune di Monchiero (CN) – Richiedente: Open Fiber S.p.A. –

Premesso che tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell'art. 2 che: *“il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi”*.

Vista la convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. rep. n. 224 del 03/10/2017 ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3 che regolano il rilascio delle nuove concessioni per le occupazioni di beni e aree del demanio idrico con infrastrutture a rete in fibra ottica e le eventuali opere accessorie.

Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali a Open Fiber S.p.A. per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.

Visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all'accordo sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018.

Con nota pervenuta al ns. prot. n. 27862/A1816B del 14/06/2021 il Dott. Ing. Giovanni Romano Poggi, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 – 20155 Milano, C.F. e P. IVA 09320630966, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per quattro attraversamenti su vari corsi d'acqua con fibra ottica nel Comune di Monchiero riconducibili all'accordo suddetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Paolo Allegra della ditta Italtel, in base ai quali sono descritti i singoli attraversamenti, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. Al fine rilascio delle singole concessioni demaniali, la presente determinazione si riferisce agli elaborati progettuali *tavola SC 02/1.1 e tavola SC 02/1.2 dell'elaborato: MONCHIERO-DEMANIO-PL-10; pag.2 della Relazione Tecnica "ATTRAVERSAMENTO TORRENTE REA N°1" dell'elaborato: MONCHIERO-DEMANIO-RT-10* a descrizione dell'intervento consistente in:

- attraversamento n.1 con cavo in fibra ottica interno a nuova canaletta FeZn staffata a ponte lungo la S.P. 159 (dal Km 9+490 al Km 9+460) nel Comune di Monchiero (tra i lotti censiti al C.T. al Fog.3 nn.120 e 513).

Con nota prot. n. 33201/A1816B del 15/07/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monchiero (pubblicazione n. 364/2021 dal 30/11/2021 al 15/12/2021) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 59795/A1816B del 16/12/2021.

Vista l'autorizzazione idraulica PICN3909 rilasciata con nota prot. n. 19563 del 22/07/2021 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Alessandria (pervenuta ns prot. n. 34413/A1816B del 22/07/2021).

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto ai sensi della D.D. n. 431/A18000 è ritenuta ammissibile.

Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad essa allegato e del relativo atto aggiuntivo, in particolar modo per quanto concerne l'impegno a provvedere a cura e spesa del richiedente, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione, qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento ospitante.

Considerato che, come recepito dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali in applicazione del D.Lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad essa allegato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A. rep. 224 del 03/10/2017;
- la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016;

determina

1 - di concedere alla Soc. Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa, 2 –20155 Milano C.F. e P. IVA 09320630966, l'occupazione dell'area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza (*tavole SC 02/1.1 e SC 02/1.2 dell'elaborato: MONCHIERO-DEMANIO-PL-10; pag.2 della Relazione Tecnica "ATTRAVERSAMENTO TORRENTE REA N°1" dell'elaborato: MONCHIERO-DEMANIO-RT-10*) per la durata di anni 19 (diciannove) dalla data della presente determina e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2040;

3 - di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A. rep. n. 224 del 03/10/2017 e nel disciplinare tipo ad essa allegato;

4 - di richiamare integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, PICN3909 rilasciata con nota prot. n. 19563 del 22/07/2021 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Alessandria (ns prot. n. 34413/A1816B del 22/07/2021), cui Open Fiber S.p.A. dovrà scrupolosamente attenersi per la realizzazione dell'intervento;

5 - di stabilire che, qualora ne venisse accertata la debenza, la Soc. Open Fiber S.p.A. provvederà alla corresponsione del canone nell'importo previsto dalla tabella allegato A di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. n. 17 del 12/08/2013.

6 – che qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, come previsto nell'allegato A della D.D. n. 431/A1800 del 23/02/2016, il Concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente Concessione;

7 - la Concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante (ponte S.P. 159);

8 - la Concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9 - il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/687/2021A/PICN3909/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PICN3909 – Richiesta di nulla osta idraulico per concessione demaniale per attraversamento del torrente Rea con infrastrutture per cavo in fibra ottica staffato al ponte su S.P. 159 dal Km 9 + 490 al Km 9 + 460 nel Comune di Monchiero (CN)

DITTA: OPEN FIBER S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale,

VISTA la domanda pervenuta dal Settore Tecnico Regionale prot. 33210 del 15.07.2021 (acquisita al prot. AIPO 18987 del 15.07.2021) con la quale la Ditta OPEN FIBER richiede il rilascio di concessione demaniale per l'attraversamento del torrente Rea in Comune di Monchiero (CN) mediante posa di nuova canaletta VTR/FeZn staffata sul lato di valle al ponte stradale esistente lungo la SP 159, dal Km 9 + 490 al Km 9 + 460;

VISTO il T.U. 25\07\1904 n. 523;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza e depositata agli atti di questa Agenzia;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e della fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 93 E 97 DEL R.D. N. 523/1904

alla realizzazione dell'attraversamento del torrente Rea con posa di nuova canaletta staffata nella posizione e secondo le modalità indicate e meglio illustrate nella relativa documentazione progettuale allegata all'istanza che, depositata agli atti, forma parte integrante del presente Nulla Osta idraulico,

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- 2) il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni non potrà essere depositato in alveo e/o sulle sponde, ma dovrà essere idoneamente smaltito in base alla vigente normativa in materia;

- 3) ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente;
- 4) ad ultimazione intervento dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- 5) la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione congiunta asseverata del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione" dell'intervento di che trattasi, allegando idonea documentazione fotografica;
- 6) in generale dovrà essere prestata la massima attenzione in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua (sia del torrente Rea che del fiume Tanaro), ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Le lavorazioni dovranno essere interrotte prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta esecutrice dell'intervento. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque sotto la vigilanza e cura della Ditta esecutrice, tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento delle relative aree golenali potenzialmente interessate da possibili fenomeni esondativi. Non potranno essere localizzate in alveo e nelle relative aree golenali (fasce A e B), aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno del limite della fascia B del PAI (ossia all'esterno dell'area esondabile). Resta in ogni caso a carico della Ditta esecutrice, ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo alla stessa ogni responsabilità in merito, solidalmente con il Richiedente che dovrà provvedere alle necessarie azioni volte alla verifica e adempimento delle suddette attività. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie;
- 7) l'accesso ed uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del Richiedente;
- 8) a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ed all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

- 9) resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'AIPO in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo) in quanto resta obbligo del concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica.
- 10) ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato durante l'esecuzione dei lavori alle sponde e/o relative sommità spondali e/o relative pertinenze idrauliche rimane direttamente in capo alla ditta richiedente, con obbligo di provvedere ai relativi ripristini, riservandosi l'AIPO di ordinare, anche per le vie brevi, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario;
- 11) l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
- 12) per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei

- riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- 13) sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
 - 14) la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
 - 15) la scrivente Autorità Idraulica si riserva, altresì, la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua in parola;
 - 16) rimane l'onere in capo al richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese alle modifiche che dovessero rendersi necessarie, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latistanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o modifica della vigente pianificazione di bacino.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal Richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica;

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

Il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 5 anni, ai fini della realizzazione degli interventi previsti in progetto, decorrenti dalla data del relativo rilascio, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 3). Lo stesso Nulla Osta Idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che verrà assegnata.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, agli organi di polizia (Gruppo Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

R.P. L. VATTIMO

Referenti: A. Bovone - D. Cane

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it